

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 4, n. 1, in combinato disposto con gli allegati IV A, VI A e VII A, e dell'art. 12 in combinato disposto con l'allegato VIII A.2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU 2001 L 309, pag. 1) — Inosservanza dei valori limite di emissione fissati per le emissioni di biossido di zolfo, ossido di azoto e polveri — Impianti di Delimara e Marsa

Dispositivo

1) *La Repubblica di Malta, non avendo applicato correttamente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, nell'ambito del funzionamento dell'impianto per la produzione di vapore Phase One della centrale elettrica di Delimara e della centrale elettrica di Marsa, è venuta meno agli obblighi ad essa incumbenti in forza dell'art. 4, n. 1 in combinato disposto con l'art. 12 di tale direttiva, nonché degli allegati IV A, VI A e VII A, in combinato disposto con l'allegato VIII A.2.*

2) *La Repubblica di Malta è condannata alle spese.*

(¹) GU C 197 del 2.8.2008.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt — Austria) — SPÖ Landesorganisation Kärnten/Finanzamt Klagenfurt

(Causa C-267/08) (¹)

(IVA — Diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte — Nozione di «attività economiche» — Organizzazione regionale di un partito politico — Attività pubblicitarie a favore delle organizzazioni locali del partito — Spese relative a tali attività che oltrepassano le entrate)

(2009/C 282/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt

Parti

Ricorrente: SPÖ Landesorganisation Kärnten

Convenuto: Finanzamt Klagenfurt

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Klagenfurt (Austria) — Interpretazione dell'art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Nozione di "attività economica" — Effettuazione, da parte dell'organizzazione regionale di un partito politico, di attività pubblicitarie a favore delle organizzazioni locali del detto partito sotto forma di manifestazioni, di produzione e fornitura del materiale pubblicitario e di organizzazione di un ballo annuale — Spese relative a tali attività che oltrepassano in maniera considerevole le entrate provenienti dalla fatturazione di talune delle suddette attività alle organizzazioni locali nonché dalla vendita dei biglietti per il ballo

Dispositivo

L'art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che l'attività di pubblicità esterna svolta dalla sezione di un partito politico di uno Stato membro non deve essere considerata come un'attività economica.

(¹) GU C 247 del 27.9.2008.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 1° ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-468/08) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Direttiva 2005/36/CE — Omessa trasposizione)

(2009/C 282/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e V. Peere, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e B. Messmer, agenti)